

Protocollo

Riuniti nel ministero delle relazioni estere del Perù i sottoscritti, conte Giulio Bolognesi, incaricato d'affari d'Italia, ed il dottor don Melitón F. Porras, ministro delle relazioni estere del Perù, hanno convenuto quanto segue:

Il governo di S. M. il Re d'Italia ed il governo della repubblica del Perù, non avendo potuto mettersi d'accordo riguardo al reclamo formulato dal primo in nome dei signori conti Napoleone, Carlo e Raffaele Canevaro per il pagamento della somma di quarantatre mila cento quaranta lire sterline, più gli interessi legali che essi sollecitano dal governo del Perù,

Hanno determinato, conformemente all'art. 1° del trattato permanente d'arbitrato esistente fra i due paesi, sottomettere questa controversia alla corte permanente d'arbitrato dell'Aja, la quale dovrà giudicare in diritto i seguenti punti:

Deve il governo del Perù pagare in effettivo o in base alle disposizioni della legge peruana del debito interno del 12 giugno 1889 le cambiali di cui sono attualmente possessori i fratelli Napoleone, Carlo e Raffaele Canevaro e che furono tratte dal governo del Perù all'ordine della Casa José Canevaro & Hijos per la somma di 43,140 lire sterline, più gli interessi legali di questa somma?

Hanno i fratelli Canevaro diritto ad esigere la totalità della somma reclamata?

Ha il conte Raffaele Canevaro diritto ad essere considerato reclamante italiano?

Il governo di S. M. il Re d'Italia ed il governo della repubblica del Perù si obbligano a nominare, entro quattro mesi di questo protocollo, i membri della corte arbitrale.

Entro sette mesi dalla costituzione della corte arbitrale ambedue i governi le presenteranno l'esposizione completa della controversia, con tutti i documenti, prove, allegati e argomenti del caso; ogni governo potrà disporre di altri cinque mesi per presentare alla corte arbitrale la propria risposta all'altro governo, ed in questa sarà permesso soltanto di riferirsi alle argomentazioni contenute nell'esposizione della parte contraria.

Si considererà allora terminata la discussione, a meno che la corte arbitrale richieda nuovi documenti, prove od allegati, che dovranno essere presentati entro quattro mesi contati dal momento in cui l'arbitro li chiede.

Se detti documenti, prove od allegati non vengono presentati entro questo termine, si pronuncierà la sentenza arbitrale, come se non esistessero.

In fede di che, i sottoscritti hanno firmato il presente protocollo, redatto in italiano ed in spagnuolo e vi hanno apposto i loro rispettivi sigilli.

Fatto in doppio esemplare, in Lima, il venticinque aprile millenovecentodieci.

GIULIO BOLOGNESI
M. F. PORRAS